



## REGOLAMENTO

### Art. 1 Costituzione

E' costituito in seno alla Federazione Regionale Artigiani del Friuli Venezia Giulia – *Confartigianato* il Gruppo Giovani Imprenditori Regionale con sede presso la Federazione Regionale Artigiani del Friuli Venezia Giulia.

Fanno parte del Gruppo i Gruppi Giovani Imprenditori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia.

### Art. 2 Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia, di seguito definita G.G.I. – Gruppo Giovani Imprenditori- è un gruppo apartitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

- lo studio dei problemi e la progettazione di nuovi scenari economici, tecnici, sindacali, assistenziali e sociali attinenti i giovani imprenditori artigiani e l'imprenditoria giovanile in generale;
- lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, anche attivandosi per la creazione di condizioni ottimali per la trasmissione d'impresa;
- l'individuazione di modalità e percorsi atti a formare saperi, metodi e tecnologie per il successo imprenditoriale;
- la predisposizione di programmi specifici atti a favorire la formazione del giovane imprenditore e l'acquisizione delle competenze manageriali per la gestione dell'impresa;
- l'individuazione di percorsi formativi per la gestione del cambiamento;
- lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, enti di formazione e mondo del lavoro;
- favorire la formazione dei giovani imprenditori per accrescere le competenze nel loro ruolo di dirigenti associativi;
- essere referente all'interno del sistema *Confartigianato* nella discussione di provvedimenti e programmi legislativi inerenti le politiche giovanili;
- la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione;
- favorire la reciproca conoscenza dei mestieri e delle arti mediante frequenti scambi di visite dei giovani imprenditori artigiani alle aziende, fiere e mostre;
- organizzare dei confronti costruttivi con giovani imprenditori sia a livello locale che internazionale, per poter agevolare interscambi tra le varie realtà economiche.

### **Art. 3 Composizione**

Fanno parte del Gruppo tutti i Consiglieri Provinciali e/o Consiglieri aggiunti dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nell'ambito regionale ed in regola con le quote associative.

### **Art.4 Obblighi degli appartenenti**

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto Sociale della Federazione Regionale e il presente Regolamento.

### **Art.5 Cessazione dello status**

- 5.1 La qualifica di appartenenza al G.G.I. si perde:
- per il superamento dei limiti di età (al compimento del 40esimo anno di età);
  - per esclusione della Associazione territoriale di appartenenza.
- 5.2 Ai soci che rivestono cariche elettive all'interno del G.G.I. è concesso di portare a termine il loro andato anche in caso di superamento del limite di età di 40 anni.

### **Art. 6 Organi**

- 6.1 Sono organi del G.G.I.:
1. L'Assemblea
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Comitato di Presidenza
  4. Il Presidente
- 6.2 Alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori provvede la Federazione Regionale con proprio personale, individuato di concerto con il Presidente dei Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia.

### **Art. 7 Assemblea**

- 7.1 L'Assemblea è composta dai Soci che sono membri dei Consigli Direttivi dei Gruppi Giovani Imprenditori Provinciali.
- 7.2 Compiti dell'Assemblea sono:
- ◆ Eleggere il Consiglio Direttivo;
  - ◆ Approvare il Regolamento ed eventuali variazioni.
- 7.3 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Gruppo o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente Vicario.  
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta da almeno 1/5 degli associati.  
L'Assemblea viene indetta con avviso scritto che deve contenere l'indicazione del luogo della riunione e l'ordine del giorno da discutere.  
L'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in casi urgenti, almeno 5 giorni prima.
- 7.4 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno mezz'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, con qualunque numero di intervenuti.

In caso di modifica di Regolamento devono essere presenti, in seconda convocazione, 1/5 dei soci effettivi.

7.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

### **Art. 8 Consiglio Direttivo**

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero massimo di 6 Consiglieri per Gruppo Provinciale. Due Consiglieri aggiunti a ciascun Gruppo Provinciale avranno funzione di supplente in caso di impedimento del Consigliere effettivo.

8.2 Al Consiglio Direttivo compete:

- Approvare il programma annuale di attività nonché redigere la relazione programmatica annuale e la relazione consuntiva del programma svolto.
- Eleggere il Presidente del G.G.I.

8.3 Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri. Tutte le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8.4.1 Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti assente ingiustificato alle sedute del Consiglio è considerato decaduto dal suo incarico, previa consultazione del Consiglio Direttivo.

Inoltre viene considerato decaduto dal suo incarico anche il Consigliere che non ha più detta carica all'interno del Gruppo Giovani Imprenditori Provinciale.

### **Art. 9 Il Presidente**

9.1 Al Presidente compete di rappresentare il G.G.I. in tutte le sedi in cui è richiesta la presenza e la testimonianza del Gruppo.

9.2 Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

9.3 Al Presidente compete la nomina del Vice Presidente Vicario tra i suoi Vice Presidenti.

9.4 Il mandato del Presidente ha durata di tre anni, non è rinnovabile e deve essere in turnazione tra tutte le realtà provinciali costituite.

9.5 Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento momentaneo, sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

### **Art. 10 Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è formato dai Presidenti dei Gruppi Provinciali costituiti all'interno del Friuli Venezia Giulia.

### **Art.11 Norme Finali**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto della Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

4 dicembre 2004